



# CITTA' DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO PERSONALE E LEGALE

Repertorio n.

4/21

**Convenzione per incarico legale**

**Registro degli incarichi -**

Tra il Comune di Ariano Irpino (di seguito: Comune), in persona del Dirigente dell'Area Amministrativa dr.ssa Concettina Romano, giusto decreto sindacale n. 13 del 14.06.2016 di attribuzione funzioni dirigenziali per l'Area Amministrativa, domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Ariano Irpino, alla Piazza Plebiscito-C.F. 81000350645;

E

L'Avv. Maria Annunziata Chiarizio - C.F. CHR MNN 77C65 B963S – del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE) con studio legale alla Via Appia n. 317 – Santa Maria a Vico (CE), di seguito: legale.

Premesso:

- che il Comune di Ariano Irpino con Deliberazione di Giunta Comunale n. G.C. 132 dell'08.06.2021 ha stabilito di proseguire, innanzi al Tribunale di Benevento, il giudizio R.G. n. 2332/2019 tra la parte lesa, P. G., contro il Comune di Ariano Irpino e la Reale Mutua Assicurazioni, terza chiamata in causa, mediante la nomina di un legale esterno che possa patrocinare gli interessi dell'Ente;
- che il Comune di Ariano Irpino con Deliberazione di Giunta Comunale n. G.C. 133 dell'08.06.2021 ha stabilito di promuovere innanzi al Tribunale di Benevento giudizio d'appello, avverso e per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 2/2021, contro la parte lesa, C.G.;
- che con i medesimi atti la Giunta Comunale, ha deliberato di demandare al Dirigente dell'Area Amministrativa, ex art. 6 del Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, la predisposizione degli atti preparatori per il conferimento dell'incarico legale per il

patrocinio degli interessi dell'Ente in giudizio, la stipula della convenzione e l'assunzione del conseguente impegno di spesa;

- che con Verbale del 05.05.2021 s'è proceduto al sorteggio, ai sensi dell'art. 6, co. 2, dello stesso Regolamento Comunale, della lettera, del cognome del legale, da cui partire per l'affidamento degli incarichi di difesa dell'Ente, risultando estratta la lettera C;

- che consultato l'Albo/Elenco comunale, tra gli iscritti nella sezione specialistica **B - Contenzioso Civile**, attuando lo scorrimento previsto dal Regolamento, veniva individuata come potenziale affidataria l'avv. **Maria Annunziata Chiarizio** del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE);

**Verificata** l'insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico e di situazioni in conflitto con gli interessi dell'Ente, in capo all'avv. **Maria Annunziata Chiarizio**;

**Consultata** ed acquisita la disponibilità dell'avv. **Maria Annunziata Chiarizio** ad assumere gli incarichi di patrocinare gli interessi del Comune di Ariano Irpino, innanzi al Tribunale di Benevento, per la prosecuzione del giudizio R.G. n. 3232/2019 in sostituzione dell'avv. Maria Grazia Pizzo, recentemente collocata a riposo, nonché per la proposizione di atto d'appello, avverso e per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 2/2021, contro la parte lesa, C.G., come stabilito, rispettivamente, con le Deliberazioni di G.C. n. 132 e n. 133 dell'08.06.2021;

**Acquisito**, con note prot. n. 16067 e n. 16069 del 14.06.2021, dall'avv. **Maria Annunziata Chiarizio** del Foro di Santa Maria Capua Vetere, due preventivi di parcella elaborati con applicazione dei minimi tariffari stabiliti nella tabella dei parametri forensi, di cui al D.M. n. 55/2014;

**Dato Atto** che:

con la determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 279 R.G. n. 769 del 15.06.2021, veniva conferito, all'Avv. **Maria Annunziata Chiarizio** del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE) con studio legale alla Via Appia n. 317 – Santa Maria a Vico (CE), l'incarico legale di patrocinare gli interessi dell'Ente innanzi al Tribunale di Benevento per la prosecuzione del giudizio R.G. n. 3232/2019 in sostituzione dell'avv. Maria Grazia Pizzo, recentemente collocata a riposo, nonché per la proposizione di atto d'appello, avverso e per la



riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 2/2021, contro la parte lesa, C.G., come stabilito, rispettivamente, con le Deliberazioni di G.C. n. 132 e n. 133 dell'08.06.2021;

- che, con la medesima Determinazione del Servizio Personale e Legale- adottata dal Dirigente Area Amministrativa ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. d.lgs.vo 267/2000, è stata impegnata la relativa spesa pari a complessivi € 6.886,09 per entrambi i giudizi, oltre alle spese vive, pari ad € 174,00, per contributo unificato e marca da bollo;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento dell'incarico di patrocinio e di difesa legale secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto il patrocinio degli interessi dell'Ente innanzi al Tribunale di Benevento per la prosecuzione del giudizio R.G. n. 3232/2019 in sostituzione dell'avv. Maria Grazia Pizzo, recentemente collocata a riposo, nonché per la proposizione di atto d'appello, avverso e per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 2/2021, contro la parte lesa, C.G., come stabilito, rispettivamente, con le Deliberazioni di G.C. n. 132 e n. 133 dell'08.06.2021;
  2. Il corrispettivo pattuito per il completo espletamento del suindicato incarico professionale, è fissato in complessivi € 6.886,09 comprensivi degli accessori di legge oltre al rimborso delle spese vive come sopra indicate.
- 
1. In tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, vi sia rinuncia al mandato o abbandono della causa ed essa non giunga a decisione e/o venga definita in via stragiudiziale, il compenso pattuito con la presente convenzione di cui al precedente punto 2), sarà ridotto proporzionalmente riconoscendo al professionista soltanto le competenze spettanti per l'attività effettivamente svolta sino al momento della rinuncia, dell'abbandono o della definizione stragiudiziale della lite.
  2. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dall'organo giudicante e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale delle controparti, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque nel rispetto di quanto stabilito con la convenzione.
  3. Il Comune corrisponderà su richiesta del legale, in seguito alla stipula della presente

convenzione e alla trasmissione degli atti prodotti nell'interesse dell'Ente, una somma a titolo di anticipo pari ad € 2.000,00, accessori di legge inclusi, da computarsi all'atto della definitiva liquidazione, oltre alle spese vive per l'assolvimento del contributo unificato e marca da bollo.

4. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Ove richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale e contestualmente prospetteranno ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione committente.
5. Il legale incaricato dichiara altresì di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si sono occupati in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico de quo alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Il legale si impegna altresì a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata dell'incarico conferito.
6. Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, escluse le mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, i legali incaricati devono ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per i legali incaricati principalmente, il quale rimane l'unico

COMUNE

responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

7. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, ovvero le voci nei valori tariffari consentiti corrispondenti all'attività fino a quel momento espletata.

8. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi sulla base del compenso pattuito.

9. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dei legali.

10. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

11. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, nonché a quelle del Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali legali ed alle norme vigenti in materia di ordinamento professionale degli avvocati.

12. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

13. La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Ariano Irpino 16.06.2021

Per il Comune di Ariano Irpino  
Dott.ssa Concettina Romano



Il Professionista  
Avv. Maria Annunziata Chiarizio

*Maria Annunziata Chiarizio*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4), 5) e 6).

Per il Comune di Ariano Irpino  
Dott.ssa Concettina Romano



Il Professionista  
Avv. Maria Annunziata Chiarizio

*Maria Annunziata Chiarizio*

